



Ordinanza n° 6194/16 Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico derivante dalla circolazione stradale e dall'esercizio di impianti termici nel Comune di Cremona [1]

Periodo di validità:

30/01/2016

Attenzione: l'ordinanza è stata revocata il 4/2/2016. [Leggi il comunicato stampa](#) [2] oppure il [testo dell'ordinanza di revoca](#). [3]

Cremona, 30 gennaio 2016

IL SINDACO

Premesso che:

La deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2578/14 "Attuazione del Piano Regionale della qualità dell'aria, nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015" dispone, nel periodo 15 ottobre 2015 / 15 aprile 2016, il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dei veicoli:

- Autoveicolo "**Euro 0**" sia benzina che diesel;
- Autoveicolo "**Euro 1**" ed "**Euro 2**" diesel;

Le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;

con riferimento ai valori relativi al materiale particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria sita in Cremona, risultano numerosi consecutivi episodi di superamento dei valori medi limite stabiliti dalle normative vigenti; in particolare le quattro centraline site in Cremona nelle vie: p.za Cadorna, via Fatebenefratelli, frazione Gerre Borghi e nel Comune di Spinadesco, hanno rilevato un valore in media superiore al limite normativo previsto per il materiale particolato (PM 10) per 10 giorni consecutivi a partire dal giorno 20 gennaio u.s. per un totale di 12 giorni nel corrente anno. Si ricorda che la normativa vigente ammette un limite annuo di giorni di superamento della media pari a 35; le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale a protezione dell'ambiente relativamente al fenomeno della persistenza dell'inquinamento, indicano,

almeno fino ai primi giorni della settimana, condizioni atmosferiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti(condizioni di tempo generalmente stabile, precipitazioni assenti , venti deboli).

Dato atto:

- che tra le maggiori fonti di emissione del PM 10 vengono annoverati il traffico veicolare e gli impianti di riscaldamento, che concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria;
- che nel territorio del comune di Cremona appartenente alla zona climatica E come definita da D.P.R. 26.08.1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 c. 4 della L. 9 gennaio 1991 n. 10", e successive modificazioni ed integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dalla durata giornaliera di attivazione:

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

Ritenuto, pertanto, opportuno in considerazione degli elevati valori di materiale articolato (PM 10) e della previsioni di accumulo degli inquinanti per i prossimi giorni di estendere il fermo della circolazione imposto con la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2578/14 dalle ore 07.30 alle ore 19.30 (compresi i giorni festivi) anche agli autoveicoli destinati al trasporto di persone classificati "**Euro 3**" diesel, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard "**Euro 4**".

- Di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché di diminuire di un grado centigrado da 20 gradi a 19 gradi, con due gradi centigradi di tolleranza la temperatura dell'aria degli edifici così come definito dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.

Dato atto che il fermo della circolazione si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia e che, in caso di mancato rispetto del fermo della circolazione, i soggetti che svolgono servizi di polizia stradale procederanno all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 27 c. 11 della L.R. 24/2006;

Vista la L.R. n. 11 dicembre 2006 n. 24 "norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 12 dello Statuto Comunale Adottato con deliberazione consiliare n. 260/35686 in data 13 giugno 1991 ed in vigore dall'11 dicembre 1991;

Sentiti i competenti uffici comunali

ORDINA

1. Di estendere il fermo della circolazione imposto con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2578/14, **anche ai giorni di sabato e festivi dalle ore 07.30 alle ore 19.30 con l'inclusione dei veicoli privati "Euro 3" diesel**, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard **"Euro 4"**.

Il fermo della circolazione di applicherà con le medesime modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 7635 del 11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009.

2. Di ridurre di due ore la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché di diminuire di un grado centigrado dai 20 gradi ai 19 gradi con due gradi centigradi di tolleranza, la temperatura dell'aria degli edifici, così come definito dal DPR n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie seguenti:

- Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- Edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabile;
- Edifici o appartamenti adibiti a scuole materne o asili nido;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione così come individuati dall'art. 4 c. 5 del D.P.R. 74/2013

Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate dall'art. 4 c. 6 del D.P.R. 74/2013

3. Il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno in vigore fino alla data di revoca della stessa.

Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza attraverso il sito internet comunale, comunicato stampa ai media locali e indicazioni su pannelli a messaggio variabile.

In caso di mancato rispetto del fermo della circolazione i soggetti che svolgono attività di polizia stradale procederanno alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 27 c. 11 della L.R. n. 26/2014 che prevede la sanzione da Euro 75,00 ad Euro 450,00.

In caso di mancato rispetto delle norme previste al punto 2 e punto 3 la Polizia Locale procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000

Il Corpo della Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia cureranno l'inosservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez di Brescia, ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco
Prof. Gianluca Galimberti

Tipologia	Ordinanze
Categoria di Ordinanze	• Varie [4]
Percorsi di navigazione	
Mi Interessa	• Muoversi in città [5] • Vivere l'ambiente [6] • Vivere l'ambiente [6] » Controllo dell'inquinamento - emergenze ambientali [7]
Io Sono	• Automobilista [8] • Imprenditore [9]

Submitted by marco.sbruzzi on Mar, 02/02/2016 - 12:49

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

Collegamenti

- [1] <https://www.comune.cremona.it/node/458889>
- [2] <https://www.comune.cremona.it/node/458948>
- [3] <https://www.comune.cremona.it/node/459011>
- [4] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/505>
- [5] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/23>
- [6] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/25>
- [7] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/127>
- [8] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/336>
- [9] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/154>